REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 1 – Istituzione del Registro delle unioni civili

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Ortona per gli scopi e le finalità contenute negli art. 2 e 3 di questo Regolamento.

Art. 2 – Attività di sostegno delle unioni civili

- Ai fini del presente Regolamento si intende per unioni civili "due persone maggiorenni legate da vincoli affettivi coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune" (ai densi dell'articolo 4, comma 1 D.P.R,. 223/1989, Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente).
- 2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
- 3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
- a) Casa;
- b) Sanità e servizi sociali;
- c) Politiche per i giovani, genitori e anziani e politiche e per persone con disabilità;
- d) Sport e tempo libero;
- e) Formazione, scuola e servizi educativi;
- f) Diritti e partecipazione;
- g) Trasporti.
- 4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi di tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico-sociale.
- 5. All'interno del Comune di Ortona, che si iscrive al Registro è equiparato al "parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto" ai fini della possibilità di assistenza.

Art. 3 - Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo.

 L'Amministrazione comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento anagrafico, in relazione, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (DPR 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'art. 4 del DPR 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'art. 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'art. 29 della Costituzione.

2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione comunale. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.

Art. 4 - Iscrizione nel Registro

- 1. Possono richiedere di essere iscritte al registro delle unioni civili due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, non legate tra loro da vincoli di matrimonio, parentela fino al sesto grado, affinità fino al sesto grado, adozione, tutela, legate però da vincoli affettivi; cittadini italiani o stranieri purchè questi ultimi regolarmente soggiornanti in Italia; residenti e coabitanti nel Comune di Ortona, che attestino mediante autocertificazione congiunta ex DPR 445/2000 di convivere da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda.
- 2. Le iscrizioni nel registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al comune congiuntamente dagli interessati.
- 3. L'iscrizione nel registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

Art. 5 - Cancellazione dal Registro

- 1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel comune di Ortona determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
- 2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
- 3. Nel caso non via sia una richiesta congiunta, il comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione in cui si dà atto della cancellazione dal Registro.

Art. 6- Trattamento dei dati personali

Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel registro amministrativo della unioni civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal d. Lgs. 196/2003 e s.m.i.. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della P.A. o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili, nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

Art. 7 – Norme transitorie

- Sino alla riforma del diritto di famiglia e dello stato civile, la disciplina comunale delle
 unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per i fini di cui all'art. 1 comma 2 e
 4. Essa pertanto non interferisce con il vigente regolamento dell'anagrafe e dello stato
 civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque
 riservata allo Stato, così come con le competenze amministrative di qualsiasi altra pubblica
 amministrazione.
- 2. L'iscrizione nel registro delle unioni civili ha mero valore dichiarativo e non genera alcun diritto anagrafico o di stato civile secondo la legislazione statale vigente.
- 3. Con successiva deliberazione di Giunta comunale si provvederà all'organizzazione del registro, alla creazione della relativa modulistica da utilizzare e alla definizione degli uffici competenti alla sua gestione; talchè, all'art. 3, in luogo della previsione del rilascio di attestazioni da parte dell'Amministrazione comunale, verrebbe ad individuarsi l'Ufficio in capo al quale incombenza nonché la materiale tenuta ed organizzazione del registro, residuerebbe.